

Codice A1618A

D.D. 19 gennaio 2023, n. 24

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico - Richiedente: Ranuschio Giuliana - Approvazione proposta di variante in corso d'opera.



ATTO DD 24/A1618A/2023

DEL 19/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico - Richiedente: Ranuschio Giuliana - Approvazione proposta di variante in corso d'opera.

1. PREMESSO CHE:

- in data 12/07/2021 prot. n. 32431 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B della Regione Piemonte l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazioni del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata da Ranuschio Giuliana (C.F. *omissis*) al fine di realizzare un impianto di nocciolo;

- l'istanza è stata autorizzata con prescrizioni con Determinazione Dirigenziale n. 2701 del 19/07/2021 da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B su una superficie complessiva (tutta non boscata) di 55.480 mq, per un volume complessivo di movimenti terra (scavi e riporti) pari a ca. 10.450 mc, sui terreni censiti a NCT in Comune di Torre Bormida, F 11, mappali 83/parte, 109/parte, 113/parte, 114/parte, 116/parte, 270/parte, 314/parte, 111/parte, 108/parte, 107/parte, 233/parte, 259/parte, 112/parte, 297/parte, 295, 294, 101/parte, 299/parte, 98/parte, in località Scaravascio;

- in data 29/06/2022 (ns. Prot. n. 80363) è pervenuta allo scrivente settore Tecnico Piemonte Sud, l'istanza di Ranuschio Giuliana volta ad ottenere l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 della proposta di variante in corso d'opera per un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo al fine di realizzare specifici interventi di drenaggio profondo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nei medesimi terreni indicati al punto precedente;

- l'intervento in variante comporta una trasformazione / modificazione del suolo sulla medesima superficie complessiva di 55.480 mq (tutti non boscati) precedentemente autorizzata, confermando la superficie oggetto della precedente autorizzazione, mentre i movimenti terra (scavi più riporti) sono passati a complessivi 11.289 mc, con un aumento pari a 839 mc;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. VISTO il parere geologico favorevole ricevuto in data 06/09/2022 (ns. Prot. n. 106024) da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente in quanto parte integrante sostanziale;

4. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria pari a € 256,00;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta altresì esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti (marche da bollo n. 01201706204977 del 03/05/2022 per l'istanza e n. 01201706204966 del 03/05/2022 per l'autorizzazione) ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

5. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

6. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

7. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

8. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, Ranuschio Giuliana (C.F. *omissis*), ad effettuare movimenti terra sulla medesima superficie precedentemente autorizzata (55.480 mq), per una volumetria complessiva (scavi e riporti) pari a 11.289 mc (con un aumento di 839 mc), previsti dalla proposta di variante in corso d'opera e volti a realizzare l'impianto di un nuovo nocciolo, nei terreni censiti al NCT in Comune di Torre Bormida, F 11, mappali 83/parte, 109/parte, 113/parte, 114/parte, 116/parte, 270/parte, 314/parte, 111/parte, 108/parte, 107/parte, 233/parte, 259/parte, 112/parte, 297/parte, 295, 294, 101/parte, 299/parte, 98/parte, in località Scaravascio;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- conferma la validità della precedente autorizzazione; i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data dell'autorizzazione iniziale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2701 del 19/07/2021, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre

simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto l'intervento rientra nella campo della valorizzazione agro-silvo-pastorale ed è altresì esente dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. della L.R. n.45/1989;
- ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009, è esente dagli obblighi di compensazione in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;
- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Sig.ra Ranuschio Giuliana, per notifica, e alla Stazione Carabinieri Forestale - Alba e al Comune di Torre Bormida per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE

(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*) / A1816B
Classificazione: 7 / 13.160.70 - ATZVI25 - 524-2021C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo

Al Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Oggetto: LR 45/89. Pratica ns. prot. 104132 del 30/08/2022. Comune di Torre Bormida loc. Scavascio. Ditta Ranuschio Giuliana. Variante a intervento autorizzato con Determina Dirigenziale 2701 del 17/09/2021. Trasmissione parere geologico – tecnico.

VISTA l'istanza pervenuta in data 30/08/2022 ns. prot. 104132 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione in variante ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione (geom. Pier Mario Cavallero - giugno 2022):

- Relazione tecnica
- Tav. 1 e Tav. 3 di progetto definitivo in variante;

TENUTO CONTO della Determina Dirigenziale n. 2701 del 17/09/2021 di autorizzazione dei movimenti terra per la realizzazione del vigneto;

PRESO ATTO CHE si prevede una modesta variazione del progetto autorizzato al fine di evitare l'interferenza con l'acquedotto comunale, con parziale modifica degli interventi per la raccolta delle acque sotterranee (condotta interrata e pozzetto raccolta acque) e conseguente incremento dei movimenti terra, da m³ 10450 a m³ 11288,43 (sommando le quantità di scavo e riporto), su una superficie complessivamente invariata pari a m² 57950 di cui m² 55480 in vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO CHE la variante prevista non reca comunque pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 17 della LR 23 del 28/07/2008



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza ai sensi della LR 45/89 ad effettuare, da parte della ditta Ranuschio Giuliana in variante rispetto al progetto autorizzato con Determina Dirigenziale n. 2701 del 17/09/2021, movimenti terra pari a m³ 11288,43 (sommando scavi e riporti) e per una superficie oggetto di trasformazione pari a m² 55480 (parte soggetta a vincolo idrogeologico), sui terreni catastalmente individuati al foglio 11 mappali 83/parte, 109/parte, 113/parte, 114/parte, 116/parte, 270/parte, 314/parte, 111/parte, 108/parte, 107/parte, 233/parte, 259/parte, 112/parte, 297/parte, 295, 294, 101/parte, 299/parte, 98/parte;

Si raccomanda in ogni caso il rispetto del progetto allegato all'istanza e degli accorgimenti tecnici indicati nella Relazione geologica (geol. Stefano De Bortoli - luglio 2021), volti a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento e delle seguenti prescrizioni:

1. realizzazione degli interventi per la sistemazione del pendio e di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della Tav. 1 di progetto definitivo in variante;
2. nessuna ulteriore variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area e non potranno interessare corsi d'acqua;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
5. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;
6. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Ing. Bruno IFRIGERIO

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referente:

Geol. M. BROVERO, tel. 335.7771561
matteo.brovero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO
Tel. 0171321911